

GR_GERICHTE KSK 2022 32 vom 8. November 2022

GR Gerichte, 2022-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK 2022 32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2022_32)

FR: GR_GERICHTE KSK 2022 32 du 8 novembre 2022

IT: GR_GERICHTE KSK 2022 32 del 8 novembre 2022

Regeste

precetto esecutivo | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

Erwägungen

E. 2

cifra 1 LEF).

E. 2.1

In concreto il reclamante fa valere che la dicitura "Mancato pagamento affitti 2019, 2020 e 2021 inquilina C.____", indicata nella domanda d'esecuzione dei resistenti rispettivamente nel precetto esecutivo del 17 giugno 2022 emesso nei

E. 2.2

Nella presente fattispecie dall'indicazione contenuta nel precetto esecutivo emerge la causa alla base dell'esecuzione, ossia il mancato pagamento degli affitti. Nemmeno totalmente assente è l'indicazione del periodo a cui farebbe riferimento il credito vantato, avendo i resistenti indicato tre anni, e meglio 2019, 2020 e 2021. È tuttavia evidente che l'importo di CHF 5'721.10 posto in esecuzione non riguarda il mancato pagamento degli affitti per i tre anni completi indicati, bensì piuttosto unicamente alcuni mesi, peraltro nemmeno completi, ammontando la pigione mensile a CHF 1'780.00 (act. C.2). Nella domanda di esecuzione rispettivamente nel precetto esecutivo i mesi esatti non sono però stati indicati, e neppure è stata dettagliata la composizione del credito vantato. Come esposto in precedenza (cfr. consid. 1.3) per le prestazioni periodiche, tra cui rientrano anche le pigioni, è necessario indicare il periodo esatto per il quale si intende procedere nei confronti del debitore, in modo da permettere all'escusso di prendere posizione e poter quindi pure decidere se interporre eventualmente opposizione, anche solo parziale. Mancando in concreto una precisa indicazione in merito al periodo, così come pure riguardo alla composizione del credito posto in esecuzione, vi è da chiedersi se il reclamante avesse comunque in buona fede potuto capire dal contesto generale per quali crediti esattamente sia stato escusso. Nella fattispecie in esame ciò non risulta essere il caso. Dagli atti non emerge che egli fosse in alcun modo a conoscenza dei mesi scoperti. Non risulta infatti, né viene dalle parti sostenuto, che il reclamante fosse a conoscenza della tabella con il dettaglio dei pagamenti e mancati pagamenti – con rispettivo impegno a pagare l'importo scoperto, poi posto in esecuzione – inoltrata dai resistenti. Tale documento è peraltro stato sottoscritto unicamente da C.____, ma non dal reclamante (act. C.1). Alla luce di quanto precede non può pertanto essere ritenuto che, nonostante la carente indicazione nella domanda d'esecuzione, il reclamante fosse in grado di capire precisamente la ragione del credito dedotto in esecuzione. A fronte di ciò il ricorso è quindi da accogliere e il precetto esecutivo n. D.____ del 17 giugno 2022 da annullare. 3. Giusta l'art. 20a cpv. 2 cifra 5 LEF le

procedure davanti alle autorità di vigilanza sono gratuite. Nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF non è inoltre riconosciuta nessuna indennità alle parti (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 3

/ 5 L'indicazione del titolo di credito rispettivamente della causa del credito devono permettere all'escusso di capire, unitamente alle altre indicazioni figuranti sul precetto esecutivo, quale sia il credito posto in esecuzione, onde permettergli di prendere posizione e decidere se interporre opposizione. Lo scopo non è quindi quello di consentire all'Ufficio esecuzioni di effettuare un esame materiale del credito. In assenza di un titolo di credito deve essere indicata la causa del credito. Una designazione succinta del credito è sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale la ragione per cui viene escusso. L'escusso non deve essere costretto a interporre opposizione per ottenere, in una procedura di rigetto successiva o in una causa di riconoscimento di debito, informazioni sul credito vantato dall'escutente (TF 5A_976/2019 del 28.7.2020 consid. 4.2; 5A_1023/2018 dell'8.7.2019 consid. 6.2.4.1; 5A_606/2016 del 24.11.2016 consid. 2.1; DTF 141 III 173 consid. 2.2.2; 121 III 18 consid. 2a). Se le indicazioni contenute nel precetto esecutivo siano da ritenere sufficienti va determinato in base alle circostanze del caso concreto. Con ciò si tratta unicamente di sapere se il debitore ha ottenuto una corretta informazione in merito all'esecuzione nei suoi confronti (Sabine Kofmel Ehrenzeller, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3a ed., Basilea 2021, n. 43 ad art. 67 LEF). I requisiti formali del precetto esecutivo non proteggono invece ancora l'escusso da eventuali esecuzioni ingiustificate (Myriam A. Gehri, in: Hunkeler [edit.], Kurzkomentar SchKG, 2a ed., Zurigo 2014, n. 6 ad art. 67 LEF; su tutto TF 5A_976/2019 del 28.7.2020 consid. 4.2 e rinvii). È mediante ricorso (art. 17 LEF) che l'escusso deve far valere che la causa del credito posto in esecuzione non è riconoscibile, anche tenuto conto dell'intero contesto (DTF 121 III 18 consid. 2/aa; TF 5A_861/2013 del 15.4.2014 consid. 2.2). 1.3. Ove l'esecuzione tenda all'incasso di prestazioni periodiche, quali ad esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli artt. 67 cpv. 1 cifra 4 e 69 cpv. 2 cifra 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l'esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore, anche se esse derivano dalla medesima causale ("Rechtsgrund"), dal momento che si tratta comunque di crediti distinti tra loro, soggetti ognuno al proprio destino (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2; TF 5A_861/2013 del 15.4.2014 consid. 2.3 e rinvii; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad art. 67 LEF).

E. 4

/ 5 suoi confronti dall'UEF, sarebbe un'indicazione insufficiente ai sensi della giurisprudenza, tanto più che il credito farebbe riferimento a pigioni riferite a un'inquilina che non è l'escusso, bensì la sua ex compagna.

E. 5

/ 5 La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il precetto esecutivo n. D. _____ del 17 giugno 2022 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti Moesa è annullato. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli

artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.